



Codifica documento

Revisione

Tipo documento

Denominazione gara

Tipo di procedura

Atto di avvio

Importo a base di gara

Finanziamento / codice

CUP

CIG

**PON-OR4-01-TSP
01**

Disciplinare di gara

Fornitura di tre sistemi riceventi a microonde compatti e simultanei su tre bande per i tre radio telescopi italiani.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

Determinazione n. 188 - 14 agosto 2019

€ 2.400.000,00

PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - Avviso D.D. 424 del 28/02/2018

PON FSE FESR / PIR01_00010 "SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze"

C87E19000000007

8014329183

Contents - Summary

Abbreviazioni e acronimi	5
Principale normativa di riferimento.....	5
Principali siti Internet.....	5
Sezione 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura.....	6
Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	6
Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”.....	6
Art. 3. Modalità operativa adottata per lo svolgimento della procedura	7
Art. 4. Oggetto della gara d'appalto.....	7
Art. 5. Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni.....	8
Documenti di gara.....	8
Chiarimenti.....	8
Comunicazioni	9
Art. 6. Valore dell'appalto – Lotti.....	9
Valore dell'appalto – Base d'asta.....	9
Lotti.....	10
Art. 7. Tempi di consegna – Opzioni e rinnovi.....	10
Termini per l'ultimazione delle prestazioni – Consegna	10
Opzioni e modifiche del contratto.....	10
Sezione 2 – Ammissione alla procedura di affidamento	11
Art. 8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	11
Art. 9. Requisiti generali	12
Art. 10. Requisiti speciali e mezzi di prova	12
Art. 11. Requisito di idoneità e ammissibilità	13
Art. 12. Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
Art. 13. Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	14
Art. 14. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
Art. 15. Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
Art. 16. Avvalimento	15
Art. 17. Subappalto	16
Art. 18. Garanzia provvisoria	17
Art. 19. Sopralluogo preliminare.....	18
Art. 20. Pagamento del contributo in favore dell'ANAC.....	18
Art. 21. Soccorso istruttorio	19
Sezione 3 – Presentazione delle offerte	20
Art. 22. Modalità e termini di presentazione dell'offerta	20
Firma digitale	20
Art. 23. Documentazione di gara da sottoporre	20
Art. 24. Procedura di gara - Documentazione amministrativa	21
Richiesta/Domanda di partecipazione	21



Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	22
Patto di integrità	22
PASSOE.....	22
Garanzia provvisoria (definita all'Art. 18 di questo disciplinare)	23
Contributo ANAC (definita all'Art. 20 di questo disciplinare)	23
Documentazione ulteriore per gli operatori associati	23
Art. 25. Procedura di gara – Offerta tecnica - Contenuto.....	25
Art. 26. Procedura di gara – Offerta economica	25
Art. 27. Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi.....	26
Criterio di aggiudicazione - Generalità	26
Criterio di aggiudicazione – Punteggio tecnico. Criteri e sub criteri.....	26
Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - algoritmo	28
Calcolo del punteggio totale.....	29
Sezione 4 – Valutazione delle offerte.	29
Art. 28. Operazioni di gara – Ammissibilità dell'operatore economico.....	29
Art. 29. Operazioni di gara – Commissione giudicatrice.....	30
Art. 30. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte tecniche	30
Art. 31. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche.....	31
Art. 32. Operazioni di gara – Classifica finale	32
Art. 33. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte	32
Sezione 5 – Affidamento del contratto	33
Art. 34. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione.....	33
Art. 35. Affidamento – Garanzia definitiva	34
Art. 36. Affidamento – Firma del contratto	35
Art. 37. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza.....	35
Art. 38. Validità dei prezzi.....	36
Art. 39. Anticipazioni.....	36
Art. 40. Diritti di proprietà intellettuale	36
Sezione 6 – Fase esecutiva	37
Art. 41. Pagamenti	37
Art. 42. Uso di immagini, loghi e fotografie	37
Art. 43. Contestazioni – Inadempienze – Penalità	38
Generalità - Penalità per inadempienze	38
Constatazioni – applicazioni – comunicazioni.....	38
Addebito delle penali.....	38
Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti	39
Art. 44. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	39
Art. 45. Fallimento dell'Aggiudicatario	39
Art. 46. Risoluzione del contratto.....	39
Risoluzione automatica.....	39
Irregolarità - ritardi - negligenze	40



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Art. 47. Esecuzione in danno	40
Effetti della risoluzione	40
Art. 48. Clausola risolutiva espressa	41
Art. 49. Definizione delle controversie - Foro competente.....	41
Art. 50. Procedure di ricorso.....	41
Art. 51. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali.....	42



Abbreviazioni e acronimi

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Stazione appaltante / OAC: INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

SRT: Sardinia Radio Telescope

U-BUY: piattaforma elettronica INAF per la gestione delle procedure di gara telematiche

Principale normativa di riferimento

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (**TUSL**)
- Codice civile italiano.

Principali siti Internet

Sito Internet – profilo committente Osservatorio Astronomico di Cagliari

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche (U-Buy)

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Sito AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Sito web ad accesso libero contenente il dossier di gara completo

http://eonstor.oa-cagliari.inaf.it/proffice/OR4-01_VLB/

Sezione 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)
C.F. 97220210583 P.IVA 06895721006 Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: <http://www.oa-cagliari.inaf.it> sezione "Amministrazione Trasparente"

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2. Note di premessa – PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020"

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) è una Struttura di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). OAC ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope" (SRT), in località "Pranusanguni", comune di San Basilio (SU). Il SRT, "Infrastruttura di Ricerca dell'INAF", è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") ha emesso lo "Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al **potenziamento** di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020" (di seguito citato anche solo come "Avviso").

Detto Avviso ha individuato, all'articolo 2 comma 8 lettera q), il Sardinia Radio Telescope quale "infrastruttura di ricerca" assoggettabile al **potenziamento**, e l'INAF in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili (art. 3 comma 1 lettera q. dell'Avviso) a presentare proposta progettuale. In risposta all'Avviso, lo INAF ha presentato la proposta progettuale "PIR01_00010 - SRT_HighFreq - *Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze*" ("Proposta"), articolata secondo nove "obiettivi realizzativi" (di seguito citati anche come "OR").

Con Decreto Direttoriale n. 461 del 14 marzo 2019, il MIUR ha utilmente collocato in graduatoria la Proposta, con un punteggio complessivo di 89 su 100, approvando un importo complessivo pari a € 18.683.000,00 integralmente assegnati alle Regioni in transizione. Successivamente, nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41, ha approvato l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione per il progetto PIR01_00010 - "*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq*", di cui all'Avviso MIUR 424 del 25 febbraio 2018. Nella stessa seduta, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAF ha indicato l'**INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. o) del Codice, quale **stazione appaltante** per l'espletamento, la gestione e il perfezionamento delle gare d'appalto necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici della Proposta.

Con Determinazione a contrarre n. 189 del 13 agosto 2019, il Direttore della **stazione appaltante** ha avviato la presente procedura di gara, finalizzata alla fornitura di tre ricevitori radioastronomici, da installare nei tre radiotelescopi italiani, "Sardinia Radio Telescope", Medicina (BO) e Noto (SR), e in grado di acquisire contemporaneamente su tre bande di frequenza, centrate a 22GHz, 43 GHz e 86 GHz.

E' stata adottata una procedura **aperta**, e l'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Art. 3. Modalità operativa adottata per lo svolgimento della procedura

A partire dal **18 ottobre 2018**, in conformità a quanto previsto dall'art. 40 e 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici vengono effettuati utilizzando mezzi elettronici di comunicazione in conformità con le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare elettronicamente, nonché le relative caratteristiche tecniche, non sono discriminatori, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ICT (Information and Communication Technology) generalmente in uso. Questi strumenti non limitano l'accesso alla procedura di aggiudicazione. Gli elementi essenziali della procedura di gara sono a) i documenti di gara, b) la richiesta di partecipazione e le offerte.

Per questa procedura d'appalto verrà utilizzata la piattaforma di e-procurement dell'INAF, gestita dal consorzio CINECA, identificata con l'acronimo "U-Buy" e accessibile da:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Pertanto, l'operatore economico deve registrarsi sulla piattaforma elettronica U-Buy (d'ora in avanti anche solo "piattaforma") per poter presentare un'offerta: ulteriori e più dettagliate informazioni sono fornite a seguire.

Art. 4. Oggetto della gara d'appalto

La gara d'appalto è finalizzata all'acquisizione di **3 (tre) ricevitori radio-astronomici tri-banda criogenici in grado di operare simultaneamente alle frequenze di 22, 43 e 86 GHz**. I tre ricevitori tri-band saranno installati nei radiotelescopi INAF situati a San Basilio (SU), Medicina (BO) e Noto (SR). Questo set di ricevitori soddisfa i nuovi requisiti scientifici e consente osservazioni simultanee, in modalità interferometrica, ad alte frequenze radio. Le osservazioni simultanee a più frequenze sono essenziali per studiare oggetti variabili (ad es. Nuclei galattici attivi, fonti di maser) e transitori (ad es. Resti di supernova, lampi di raggi gamma, micro quasar). Inoltre, la simultaneità semplifica la calibrazione sia in modalità single-dish che, soprattutto, in modalità VLBI (in collaborazione con altre antenne). La difficoltà nella rimozione delle fluttuazioni di fase dovute alla presenza di vapore acqueo nella troposfera cresce con l'aumentare della frequenza.

Con il ricevitore oggetto della fornitura sarà possibile trasferire la calibrazione di fase dalla frequenza più bassa (22 GHz) fino alla frequenza più alta (86 GHz). La calibrazione di

fase è di primaria importanza per evitare il deterioramento della sensibilità e della capacità di *imaging* nelle osservazioni interferometriche.

I requisiti tecnici, funzionali e di prestazione dei ricevitori sono dettagliati nel capitolato tecnico, documento PON-OR4-01-SOW-01.pdf.

Il CPV primario è 38635000-5 Telescopi.

Il contratto è cofinanziato dall'UE attraverso il PON FESR FSE "Ricerca e innovazione 2014-2020", codice PIR_01_00010.

Art. 5. Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale di gara** ("dossier di gara"), che la descrive e disciplina, è costituita da:

1. Bando
2. Disciplinare
3. All. 1; Capitolato tecnico
4. All. 2; Domanda di partecipazione alla gara
5. All. 3; DGUE – documento di gara unico europeo
6. All. 4; Patto di integrità
7. All. 5; Bozza del contratto d'appalto
8. All. 6: Regole di utilizzo della piattaforma elettronica U-BUY

A tale documentazione, in ottemperanza al Codice, art. 74 comma 1, viene garantito accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica:

- all'indirizzo internet http://eonstor.oa-cagliari.inaf.it/proffice/OR4-01_VLB/, riportato anche nel Bando di gara
- sulla piattaforma elettronica U-Buy, sezione "Gare e procedure in corso"
- Sul sito Internet / profilo committente della stazione appaltante, all'indirizzo http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=195&level=4&areadown=t

Il bando viene inoltre pubblicato:

- integralmente sulla GUUE, ai sensi dell'art. 72 del Codice
- per estratto sulla GURI, ai sensi dell'art. 73 del Codice
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
- per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale
- integralmente sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 73 del Codice
- integralmente sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura aperta proponendo domande **scritte**, che devono essere inviate almeno 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza del bando, utilizzando una delle due modalità:



- Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma elettronica **U-Buy**, inviando il testo del quesito attraverso la sezione "Comunicazioni riservate al concorrente"
- Inviando il quesito come messaggio email all'indirizzo di posta certificata (PEC) inafoacagliari@pcert.postecert.it. Gli operatori economici italiani devono inviare il messaggio e-mail dalla loro casella di PEC

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo la scadenza sopra specificata o usando un altro metodo / modalità.

Le domande riceveranno risposta entro 6 (sei) giorni dalla ricezione mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma U-Buy, sezione "Gare in corso".

Le domande saranno accettate sia in italiano che in inglese.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 6. Valore dell'appalto – Lotti

Valore dell'appalto – Base d'asta.

A seguito dell'analisi di mercato effettuata, la stazione appaltante ha stimato come congruo per la fornitura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'importo massimo pari a

€ 2.400.000,00, al netto di I.V.A.

e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo comprende i costi di manodopera, che la stazione appaltante stima indicativamente pari a € 780.000,00. Tale importo è stato valutato tenendo conto del costo medio del lavoro per 20 FTE di operatori di alto livello professionale per l'intera durata del contratto. Considerato il potenziale interesse transfrontaliero, non è stimabile il costo relativo ad un possibile CCNL.

Con l'offerta che sarà presentata dall'operatore economico, si intendono completamente compensati i costi per:

- la fornitura dell'oggetto dell'appalto;

- la documentazione tecnica, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conterrà almeno i seguenti prodotti:
 - piano di manutenzione decennale del prodotto fornito;
 - schemi tecnici e manuali d'uso e manutenzione, sia per la parte hardware che software;
- le parti di ricambio che saranno oggetto di dettaglio nel Capitolato tecnico finale;
- l'imballo;
- il trasporto INCOTERMS DAP dei materiali;
- l'installazione effettuata da qualificato personale fornito dall'Affidatario;
- i servizi di manutenzione in garanzia, secondo le condizioni che saranno oggetto di offerta;
- eventuali costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nella fase di consegna della fornitura e di ripristino del sito.

I luoghi di consegna della fornitura sono (un ricevitore per ogni sito):

- INAF Sardinia Radio Telescope – San Basilio (SU);
- INAF Radio Telescopio di Medicina (Bologna);
- INAF Radio Telescopio di Noto (Siracusa).

Lotti.

L'appalto prevede un unico lotto.

La stazione appaltante ha valutato che la presenza di un lotto unico non costituisce un ostacolo all'accesso di micro, piccole e medie imprese. Questa valutazione viene effettuata in conformità con le norme UE in materia di appalti pubblici. La possibile suddivisione in lotti comporterebbe un elevato rischio tecnico, derivante dall'adozione di lotti di produzione diversi o dall'adozione di componenti con caratteristiche prestazionali non omogenee tra loro.

Art. 7. Tempi di consegna – Opzioni e rinnovi

Termini per l'ultimazione delle prestazioni – Consegna

I termini di consegna sono stabiliti in **22 (ventidue) mesi** dalla data di stipulazione del contratto. I termini di consegna indicati non sono attualmente assoggettabili a proroga, essendo vincolati alla durata massima della fase di realizzazione, che **non deve superare i 32 mesi dalla data del 25 giugno 2019**.

Questo termine include il pagamento a saldo delle relative fatture.

Opzioni e modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora nell'arco dei tre anni dalla stipula del contratto e di attivazione delle opzioni, sia intervenuto un aggiornamento tecnologico rilevante e i prodotti di prima fornitura siano stati sostituiti da prodotti con performance tecnica migliorata.

La stazione appaltante si riserva quindi, nei limiti previsti dall'art. 63, comma 3 del Codice, di attivare l'opzione di affidare all'appaltatore la fornitura di specifiche parti di ricambio. Tutto per un importo totale stimato non superiore a 300.000,00 euro, al netto di IVA e / o altre imposte e spese legali.

Sezione 2 – Ammissione alla procedura di affidamento

Art. 8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di



rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concorso preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 9. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 10. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione

dei requisiti devono di regola essere trasmessi **mediante AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In deroga a quanto citato, in considerazione dell'utilizzo di piattaforma elettronica per lo scambio di comunicazioni, è consentito allegare i documenti in sede di presentazione dell'offerta o su specifica richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 11. Requisito di idoneità e ammissibilità

Gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, arte e artigianato. Le società straniere devono essere registrate in uno dei registri professionali o commerciali del loro paese di residenza, per attività coerenti con l'oggetto della fornitura.

Gli offerenti non stabiliti in Italia ma in un altro Stato membro europeo o in uno degli altri paesi esteri di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare una dichiarazione giurata secondo le modalità stabilite nel Paese in cui è stabilita la sede dell'offerente.

Art. 12. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I risultati dell'analisi del mercato di riferimento per la fornitura oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico necessario per realizzare tali beni è potenzialmente presente in pochissimi soggetti, alcuni dei quali sono delle Istituzioni scientifiche internazionali dotate di elevate competenze tecnologiche. La capacità economico finanziaria richiesta deve perciò essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e non escludendo le realtà internazionali di cui sopra. Gli operatori economici dovranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica attraverso la presentazione, in alternativa, di:

- **un fatturato globale minimo annuo**, relativo al triennio 2015-2017, pari ad almeno l'importo posto a base d'asta;
- **un bilancio**, ovvero **un conto annuale** che evidenzii in particolare i rapporti tra attività e passività;
- **un equivalente documento** richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti, che sia certificato da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

La **comprova** del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



- **per operatori economici diversi da quelli elencati ai punti precedenti, da un equivalente documento** richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti, che sia **certificato** da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Art. 13. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici (istituzioni / società / consorzi) devono dimostrare di possedere il know-how tecnico necessario per completare con successo i tre strumenti richiesti dal bando entro il termine assegnato (circa 25 mesi dalla firma del contratto) e con l'importo massimo pari al valore posto a base di gara, netto di IVA non superiore a 2,4 Meuro.

A tal fine gli operatori economici **devono dimostrare** che, nel periodo 2015-2017, hanno **realizzato** almeno un **ricevitore criogenico** di "complessità tecnica" simile all'oggetto dell'offerta e operante a una **banda superiore ai 20 GHz**. La prova del richiesto requisito è fornita:

- nel caso di un contratto aggiudicato da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico, mediante una copia originale o certificata dei certificati rilasciati dall'amministrazione / amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione dell'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.
- nel caso di un contratto aggiudicato da clienti privati, mediante copia originale o certificata dell'attestato (o della fattura) emessi dal cliente privato, indicando l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

Alla documentazione sopra descritta deve essere incluso

- **un curriculum aziendale**, in cui l'offerente evidenzia e presenta la documentazione di 2 (due) soluzioni / progetti esecutivi, realizzati / realizzati negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, come esecutore dell'incarico. I progetti presentati devono essere rappresentativi della capacità e del merito tecnico dell'offerente e devono essere per tipo e importo simili o superiori alle attività tecnologiche da svolgere.

Art. 14. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla realizzazione di un ricevitore di caratteristiche **sopra descritte** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Art. 15. Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e della strumentazione, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 16. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 17. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

Art. 18. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto* e precisamente di importo pari ad € 48.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in termini di riduzione dell'importo.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

Art. 19. Sopralluogo preliminare

La stazione appaltante non richiede che gli operatori economici effettuino la presa visione dei siti dove dovranno essere installati i ricevitori. Su richiesta degli stessi operatori economici, la stazione appaltante potrà valutare, con piena discrezionalità, eventuali tempi e modi per concedere l'accesso. La richiesta di sopralluogo non potrà estendere il termine fissato per la consegna delle offerte.

Art. 20. Pagamento del contributo in favore dell'ANAC

Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC **19 dicembre 2018, n. 1174**, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, il contributo a favore di ANAC dovuto dal concorrente, secondo le modalità di seguito specificate, è:

Descrizione	CIG	Contributo ANAC
Procedura aperta OR4-01 - VLB	8010367BF4	€ 140,00

Il contributo dovrà essere corrisposto in favore dell'ANAC, secondo una delle modalità previste e consultabili collegandosi all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>, da effettuarsi secondo una delle modalità riportate sul sito dell'ANAC all'indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMM-ROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (e.g. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 21. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

Sezione 3 – Presentazione delle offerte

Art. 22. Modalità e termini di presentazione dell'offerta

Ai sensi degli articoli 40 e 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara sono effettuati mediante mezzi elettronici di comunicazione. La stazione appaltante utilizzerà, come da Art. 3 la piattaforma elettronica dell'INAF **U-Buy**, alla quale gli operatori economici devono registrarsi per poter accedere e presentare le proprie offerte:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Firma digitale

I documenti di gara, che comporranno l'offerta dell'operatore economico e saranno da questi inviate tramite la piattaforma, dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica. Sono accettate e valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sottoscrive manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, accompagnandola alla copia di un documento di identità in corso di validità.

In merito, la firma digitale può essere prodotta anche nel formato Pades-BES. Si prende atto, tuttavia, che alcuni operatori economici aventi sede all'estero non riescano a riprodurre la firma digitale secondo tale formato. Conseguentemente, è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che possano produrre la firma digitale secondo altri formati, come il Pades-BASIC. Non è ammissibile, viceversa, la partecipazione di operatori economici che non possano produrre la documentazione con un formato di firma digitale.

Art. 23. Documentazione di gara da sottomettere

La stazione appaltante richiede agli operatori economici che intendano proporre un'offerta, la **trasmissione di tre serie di documenti**. Gli operatori economici trasmettono tali documenti utilizzando la piattaforma U-Buy, suddivisi secondo la seguente struttura:

1. **Documentazione amministrativa o "di qualifica"**. Questi documenti, con i quali gli operatori economici dimostrano di possedere le capacità e i requisiti di accesso richiesti dal Codice e dalla stazione appaltante, comprendono:
 - a. La domanda di partecipazione
 - b. Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
 - c. Il Patto di Integrità
 - d. La garanzia provvisoria
 - e. La ricevuta PASSOE, generata attraverso la procedura AVCPass
 - f. La ricevuta di pagamento del contributo dovuto all'ANAC



- g. Ulteriori, eventuali, documenti allegati a titolo integrativo dei precedenti elementi.
2. **Documentazione (offerta) tecnica.** Con questi documenti l'operatore economico illustra la soluzione tecnica proposta alla stazione appaltante quale sua risposta alle specifiche tecniche imposte per la fornitura. Gli operatori economici illustreranno e motiveranno come la loro offerta tecnica, per la fornitura e per i servizi collegati, possa essere la migliore risposta alla richiesta fatta dalla stazione appaltante attraverso il capitolato tecnico. Si veda a seguire per i dettagli.
3. **Offerta economica.** Questo documento conterrà la cifra chiesta dall'operatore economico, in termini di ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, per realizzare i tre ricevitori, includendo i servizi (imballo, spedizione, trasporto, installazione, assistenza ecc.) e i beni supplementari offerti. Dovrà essere indicata anche *la cifra relativa al costo stimato della manodopera necessaria per realizzare la fornitura ed eseguirne i servizi correlati.*

Art. 24. Procedura di gara - Documentazione amministrativa

Richiesta/Domanda di partecipazione

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere trasmessa, in bollo da € 16,00, compilando il facsimile fornito dalla stazione appaltante come allegato n. 2.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta



dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la Domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

E' il documento di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello allegato (**All. 3**) del formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Gli operatori economici devono compilare, firmare e trasmettere il DGUE in accordo con le seguenti regole:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura comune;
- nel caso di aggregazioni di società di rete da ciascuna delle società di rete, se l'intera rete partecipa, oppure dall'organismo comune e dalle singole società di rete indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi permanenti, dal consorzio e dai membri del consorzio per conto dei quali il consorzio partecipa.

Patto di integrità

La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF OAC e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

PASSOE

Per generare il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Il servizio/l'operazione è gratuita.

Nella documentazione dovrà essere allegato il PASSOE relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Garanzia provvisoria (definita all'Art. 18 di questo disciplinare)

Gli operatori economici possono inviare, in alternativa:

- una scansione della copia cartacea originale della garanzia (insieme a una copia di un documento di identità del firmatario);
- una copia firmata digitalmente della garanzia.

Contributo ANAC (definita all'Art. 20 di questo disciplinare)

Gli operatori economici possono inviare, in alternativa:

- una scansione della copia cartacea originale della ricevuta di pagamento (insieme a una copia di un documento di identità del firmatario);
- una copia firmata digitalmente della ricevuta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena

IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM)

intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare..

Documentazione ulteriore per gli operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza



all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda.

Art. 25. Procedura di gara – Offerta tecnica - Contenuto

L'offerente deve sottomettere attraverso la piattaforma U-Buy un rapporto / descrizione tecnica accurata e dettagliata del prodotto offerto, come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice nel documento **PON-OR4-01-SOW-01.pdf**. Il rapporto deve contenere:

- Un organigramma che illustri quali e quante risorse umane saranno coinvolte nella fornitura, accompagnato dal curriculum vitae del personale elencato nell'organigramma di cui sopra. Ciò dovrebbe consentire alla commissione giudicatrice di valutare l'effettiva disponibilità da parte dell'offerente di un "team" con adeguata esperienza, competenza, efficienza e affidabilità, sviluppate con la fornitura di prodotti con caratteristiche simili a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, avendo così la capacità professionale e il personale tecnico necessario per eseguire il contratto con l'elevato standard di qualità e i tempi di realizzazione richiesti dall'INAF;
- Un documento che illustri le infrastrutture tecnologiche, gli impianti e la strumentazione che saranno utilizzate nel processo di costruzione del prodotto, tali da consentire all'INAF di valutare l'effettiva disponibilità infrastrutturale come adeguata all'elevato standard di qualità e ai tempi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice;

L'offerta tecnica dovrà avere un numero di pagine massimo pari a **50 (cinquanta)** carattere corpo 12 (**esclusi allegati/schemi grafici**).

La commissione giudicatrice effettuerà le proprie valutazioni sulla base delle informazioni contenute nella suddetta relazione presentata dall'offerente. Si sottolinea che le dichiarazioni rese nell'offerta tecnica comporteranno, in caso di mancato rispetto della fornitura, l'applicazione automatica delle sanzioni. Ulteriori sanzioni potrebbero essere applicate anche in caso di risoluzione del contratto.

Art. 26. Procedura di gara – Offerta economica

L'offerente dovrà sottomettere attraverso la piattaforma U-Buy la propria offerta economica per la fornitura dei prodotti, in conformità con le specifiche tecniche minime espresse dall'offerta o con i miglioramenti proposti con l'offerta tecnica.

L'offerta economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, deve citare:

- I costi di manodopera dell'offerente;
- le spese dell'offerente relative all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Nota importante. Attenzione specifica deve essere prestata nella definizione ed elencazione del costo dei singoli elementi elencati di seguito. Costo che deve essere esplicitamente stimato e indicato separatamente nell'offerta economica, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti ammissibili al rimborso da parte dell'UE:

- imballaggio e trasporto
- installazione
- verifica di conformità
- dazi doganali
- tasse

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

Non saranno accettate le offerte di importo superiore al valore posto come base d'asta.

Art. 27. Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Criterio di aggiudicazione - Generalità

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta Economica	10
TOTALE	100

Criterio di aggiudicazione – Punteggio tecnico. Criteri e sub criteri

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sottocriteri elencati nella tabella seguente, con la relativa distribuzione dei punteggi. Se il punteggio tecnico totale, prima della regolazione / normalizzazione dei parametri, è inferiore a **30 (trenta)** punti, l'offerta tecnica sarà considerata inadeguata per soddisfare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. La valutazione e l'attribuzione del punteggio verranno eseguite anche se viene presentata una sola offerta.

ID	Criteri	Sub criteri	Coefficiente prestazionale	Punteggio massimo attribuibile
1	Valutazione dell'offerta tecnica	1.a) Validità dello schema elettrico/circuitale di progetto	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	10



	(36 punti) Criteri discrezionali	1.b) Affidabilità e pregio dei componenti elettronici scelti per la catena ricevente	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	10
		1.c) Livello di dettaglio delle interfacce meccaniche ed elettriche ai radio telescopi	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	6
		1.d) Accuratezza e completezza dell'analisi delle prestazioni elettriche previste	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	10
2	Tempistica (4 punti)	2.) Cronoprogramma proposto per l'esecuzione delle prestazioni	Se la consegna è: • Ridotta di un mese: 0.5 punti • Ridotta di due o più mesi: 1 punto/mese	4
3	Garanzia e parti di ricambio (20 punti)	3.a) Estensione della garanzia oltre ai termini di legge, secondo le seguenti modalità: • Garanzia standard : assistenza da remoto da parte del fornitore; acquisto del componente danneggiato ed intervento in carico alla stazione appaltante; • Garanzia premium : assistenza da remoto da parte del fornitore ed acquisto del componente da sostituire sempre a carico del fornitore; intervento in carico alla stazione appaltante.	Garanzia standard • 1 anno: 0.25 punti • 2 anni: 0.50 punti • 3 anni: 0.75 punti • 4 o più anni: 1 punto Garanzia premium • 1 anno: 0.5 punti • 2 o più anni: 1 punto	10
		3.b) Inclusione nella fornitura dei seguenti componenti spare: • 1 Low Noise Amplifier per ogni banda di frequenza; • 1 sistema di generazione oscillatore locale; • 1 sistema di down-conversion per ogni banda di frequenza; • 1 noise generator per ogni banda di frequenza.	• 3 LNA aggiuntivi: 0.25 punti; • 1 sistema aggiuntivo di generazione oscillatore locale: 0.25 punti; • 3 sistemi aggiuntivi di down-conversion: 3 punti; • 3 noise generator aggiuntivi: 0.25 punti.	10



4	Qualità della documentazione e manualistica HW e SW, schemi cablaggi e impianti, procedure di manutenzione e report di prestazioni ¹ (15 punti) criteri discrezionali	4.a) Chiarezza espositiva e correttezza del linguaggio tecnico della documentazione e manualistica	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	5
		4.b) Ricchezza dettagli tecnici e presenza di grafici/figure esplicative nella documentazione e manualistica	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	5
		4.d) Precisione ed accuratezza negli schemi elettrici e nei grafici rappresentativi dei risultati dei singoli componenti e del ricevitore complessivo	Punteggio stabilito sulla base della griglia di valutazione di art. 29	5
5	Elementi migliorativi (15 punti)	5.a) Quasi-optic system: Insertion loss (dB)	For every 0.1 dB of improvement in each frequency band (up to 0.5 dB) 0.2 point	6
		5.b) Receiver noise temperature (Kelvin)	For every 1 Kelvin of improvement in each frequency band (up to 10 Kelvin) 0.1 point	6
		5.c) Output third-order intercept point (dBm)	For every 1 dBm of improvement in each frequency band (up to 10 dBm) 0.1 point	3

Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - algoritmo

La commissione giudicatrice ha 10 punti da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta. Il punteggio economico dell'offerta "a" verrà calcolato associando un coefficiente nell'intervallo [0,1], $P(a)$, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P(a) = \frac{R(a)}{R_{max}}$$

dove

- $R(a)$ è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"
- R_{max} è il ribasso (percentuale) massimo offerto

¹ The selection Board will evaluate this criteria based on documentation and report produced by the competitor in previous supplies.

Il punteggio per l'offerente "a", indicato come $E(a)$, sarà $E(a) = 10 * P(a)$.

Calcolo del punteggio totale

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il calcolo del punteggio totale assegnato a ciascun offerente sarà il risultato dell'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V_{(a)i}] + E(a)$$

$V_{(a)i}$ è il coefficiente prestazionale tecnico, variabile nell'intervallo [0,1], dell'offerta (del concorrente) "a" rispetto al criterio i-esimo (vedasi tabella criteri precedente). Il calcolo dei $V_{(a)i}$ avviene secondo un criterio tabellare.

W_i è il peso scelto dalla stazione appaltante per ciascuno dei criteri di valutazione inseriti nella tabella di ripartizione del punteggio tecnico.

$C(a)$ è il punteggio totale, somma di quello tecnico complessivo e di quello economico, ottenuto dal concorrente "a", che definisce la graduatoria finale utilizzata per la proposta di aggiudicazione.

Sezione 4 – Valutazione delle offerte.

Art. 28. Operazioni di gara – Ammissibilità dell'operatore economico

L'amministrazione aggiudicatrice analizzerà preliminarmente la documentazione amministrativa presentata dall'offerente, al fine di verificare se questi possiede il know-how e le capacità professionali / industriali necessarie per eseguire la fornitura.

La data e il luogo della prima riunione "pubblica" saranno resi noti agli offerenti attraverso la piattaforma U-Buy. L'intero processo di valutazione sarà completamente elettronico, in modo tale da non prevedere la partecipazione degli offerenti, consentendo agli offerenti di partecipare elettronicamente alle operazioni di gara, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla piattaforma stessa.

Questa prima sessione pubblica sarà coordinata dal "Responsabile del procedimento" o in breve "RUP". La sessione potrà essere aggiornata in un altro momento o nei giorni seguenti, nel luogo, data e ora che sarà comunicato agli offerenti sempre tramite la piattaforma elettronica U-Buy. L'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del RUP, deciderà l'ammissione e l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di gara.

La stazione appaltante escluderà il concorrente:

- se la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza;
- se la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- se è accertato il non possesso di uno dei requisiti;
- se è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante comunicherà l'ammissione alla fase successiva della procedura, ovvero l'esclusione.

Art. 29. Operazioni di gara – Commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una **commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della commissione giudicatrice il comma 3 art. 77 del Codice dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del Codice, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La commissione sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore della stazione appaltante, contenute nella determinazione 128/2018 e s.m.i., ovvero diversa disposizione di rango superiore intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando.

Se esiste una sola offerta valida, la commissione valuterà l'adeguatezza dell'offerta tecnica, assegnando i punteggi secondo le disposizioni del presente disciplinare.

Tutte le fasi di gara e le operazioni effettuate dalla Commissione saranno verbalizzate. Eventuali esclusioni saranno effettuate dal Direttore della stazione appaltante, che fornirà motivazione dettagliata.

Art. 30. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte tecniche

Una volta verificata la documentazione amministrativa, il RUP invita la commissione a procedere con la valutazione delle offerte tecnica ed economica.



Dopo aver informato gli offerenti ammessi, la commissione "aprirà" le buste digitali delle offerte tecniche in una "sessione pubblica" e verificherà la presenza elettronica dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sessioni riservate, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra elencate.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione discrezionale e uniformare le motivazioni, la Commissione procederà ad esprimere per ciascun sottocriterio di valutazione discrezionale un giudizio sintetico richiamato con una delle cinque definizioni sotto riportate. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, da utilizzare per l'attribuzione effettiva dei punteggi.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1
Livello 4. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,75
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,5
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,3
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente definitivo e il punteggio dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio.

Art. 31. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche

Una volta valutata l'offerta tecnica, la Commissione verificherà la documentazione relativa all'offerta economica. La Commissione avrà **10 punti** da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, risultante dall'applicazione dello sconto offerto rispetto all'importo a base di gara, secondo l'algoritmo mostrato prima.

Esclusione di un offerente. La Commissione comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di esclusione da disporre per:



- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o l'inclusione di elementi relativi al prezzo di offerta in documenti che fanno riferimento a fasi amministrative o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- il prezzo offerto è superiore alla base d'asta.

Art. 32. Operazioni di gara – Classifica finale

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico.

A seguito delle suddette operazioni, la commissione redige la graduatoria e trasmette gli atti al RUP.

Art. 33. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Sezione 5 – Affidamento del contratto

Art. 34. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Art. 35. Affidamento – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo..

Art. 36. Affidamento – Firma del contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 37. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Fermo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del Codice in materia di efficacia dell'aggiudicazione, preso atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura oggetto dell'appalto, con disposto, che sarà inserito nel suddetto

provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**, ritiene sussistano le condizioni per **dar avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Art. 38. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'Aggiudicataria sull'importo posto a base di gara.

Art. 39. Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice concederà, entro quindici giorni dall'inizio effettivo delle attività, un pagamento anticipato, pari al 20 (venti) per cento del valore del contratto. Il pagamento dell'anticipo è soggetto alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto durante le attività.

Art. 40. Diritti di proprietà intellettuale

Il progetto esecutivo redatto dal soggetto aggiudicatario rimarrà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Per effetto della sua approvazione l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione ad altro soggetto esecutore, nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'aggiudicatario, senza onere alcuno per l'Amministrazione stessa.

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale commessa con l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario perfezionerà l'appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono privative, a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi commerciali.

Alla Stazione appaltante, senza alcun ulteriore onere, viene quindi riconosciuto il complesso dei **diritti di utilizzazione economica e i diritti di proprietà intellettuale** che le

vigenti leggi riconoscono all'autore e al titolare dei diritti d'autore, **comunque inerenti, conseguenti o connessi all'oggetto della presente procedura di gara.**

Rimarrà altresì di **esclusiva proprietà dell'Amministrazione** il sistema oggetto della fornitura, per il quale l'aggiudicatario non potrà rivendicare diritti, per parti o per l'insieme del bene fornito. L'aggiudicatario inoltre garantisce che il bene fornito non contiene elementi hardware e/o software soggette a privative e tali che comportino per la Stazione Appaltante l'instaurarsi di un *lock-in* tecnico e un conseguente vincolo futuro per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sezione 6 – Fase esecutiva

Art. 41. Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario in accordo con il cronoprogramma di massima definito nel dossier di gara. Il pagamento dell'importo previsto in corrispondenza con la *milestone* di verifica dello stato di avanzamento prevista delle prestazioni, sarà consentito solo a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica (se pertinente).

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 42. Uso di immagini, loghi e fotografie

E' fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

E' fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 43. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello **0,2% (duepermille)** dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 44. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 45. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 46. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;

3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

Art. 47. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 48. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 49. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 50. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.



Art. 51. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del ***“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”***, denominato anche ***“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”***, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica ***“Google Drive”*** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del ***“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”*** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo ***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).